




**Carta di Autodisciplina
di WIND Telecomunicazioni S.p.A**



**Carta di Autodisciplina
di WIND Telecomunicazioni S.p.A.
per l'assegnazione delle numerazioni 899 e l'offerta dei relativi servizi
Ex art. 18 comma 8 Delibera 6/00/CIR**

Art. 1 – Finalità

La presente Carta di Autodisciplina (di seguito “Carta Wind”) ha lo scopo di assicurare – nell’offerta dei servizi 899 Wind – il rispetto dei criteri di Legalità, Trasparenza, Continuità, Partecipazione, Cortesia, Efficacia ed Efficienza, Diritto di scelta ispirandosi anche al principio di Uguaglianza tra i Clienti a prescindere da differenze di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche e assicurando la tutela dei diritti e la dignità dei consumatori come già indicato nella propria Carta dei Servizi Wind, relativamente all’accesso ai servizi offerti da Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito “Wind”).

Art. 2 – Oggetto

La “Carta Wind” ha per oggetto i rapporti tra i soggetti incaricati di offrire i servizi WIND ed i fruitori dei servizi stessi.

Essa disciplina, altresì, gli obblighi di Wind, dei Content Provider e dei fruitori dei servizi Wind, laddove questi immettano nel sistema, dati o comunicazioni in qualche modo accessibili a terzi.

Tali rapporti si basano sul rispetto dei principi di libertà, responsabilità e sicurezza delle comunicazioni.

Art. 3 – Definizione

Agli effetti della presente “Carta Wind”, si definiscono:

WIND: il fornitore dei servizi di telecomunicazioni relativamente ai servizi 899 in qualità di operatore licenziatario per la telefonia fissa, per le comunicazioni mobili e personali di seconda e terza generazione, e di fornitore di infrastrutture di rete di telecomunicazioni attraverso cui vengono erogati i servizi, eventualmente anche in interconnessione con altri operatori .

FRUITORE DEI SERVIZI WIND: i soggetti fisici o giuridici che utilizzano o utilizzeranno i servizi offerti da Wind con numerazione 899.

SERVIZI 899 WIND: servizi accessibili tramite numerazioni 899 assegnate alla società medesima e destinate alla fornitura di servizi informativi ed innovativi , rispetto ai quali Wind effettuerà comunicazione preventiva all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di ottenere l’autorizzazione sulle relative condizioni economiche.

CONTENT PROVIDER: il fornitore di servizi diverso da Wind.

Art. 4 – Ambito di applicazione ed adempimenti delle parti coinvolte

Le disposizioni della presente “Carta Wind”, in quanto parte integrante dei singoli accordi stipulati tra Wind, in qualità di operatore di rete fissa, mobile di seconda e terza generazione, e i Content Provider, vincolano le parti e i fruitori del servizio stesso, secondo quanto stabilito nei successivi articoli dalla “Carta Wind”.

Tali soggetti si impegnano a rispettare quanto stabilito dalla “Carta Wind” ed a far accettare ad eventuali terzi fornitori le prescrizioni in essa contenute.

Wind si impegna a diffondere la conoscenza della “Carta Wind” ed a richiederne l’adesione ai content provider e ai fruitori dei servizi, laddove essi stessi immettano nel sistema, dati o comunicazioni in qualunque modo accessibile a terzi.

I fruitori dei servizi Wind partecipano alle attività di controllo e vigilanza circa il rispetto di quanto stabilito dalla presente “Carta Wind”. A tal fine, essi sono invitati a segnalare e sollecitare le opportune modifiche ai servizi ogni qual volta vengano a conoscenza di fattispecie o di singole situazioni non conformi ai principi della “Carta Wind”.

Tutte le parti sono invitate a conformarsi alle indicazioni circa le modalità di utilizzo dei servizi forniti da Wind. In particolare, i content provider si impegnano a non cedere il proprio contrassegno di identità o la propria password, rilasciata da Wind, a terzi estranei. In caso contrario, si assumono ogni responsabilità nel caso in cui la cessione o la condivisione di tali contrassegni o password, fermo restando eventuali altre violazioni contrattuali, determini un utilizzo pregiudizievole o illegale della rete o dei servizi che su questa transitano.

I fruitori dei servizi a tariffazione specifica di Wind (899) e i content provider sono altresì informati circa le responsabilità civili e penali che essi assumono a seguito di informazioni mendaci o atti illeciti compiuti avvalendosi, direttamente e/o indirettamente, dei servizi stessi.

Wind è tenuta ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la continuità e la sicurezza della rete, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – Tutela della dignità umana, dei minori, dell’ordine pubblico e della sicurezza sociale

Wind persegue, sempre e comunque, avvalendosi di ogni mezzo la tutela dei principi di dignità umana, di tutela dei minori, dell’ordine pubblico e della sicurezza sociale. In particolare, garantisce:

- Il rispetto della dignità umana, sotto forma di tutela della persona e rifiuto di ogni forma di discriminazione riferita ad origine, etnia, stato sociale, professione religiosa, sesso, stato di salute, forma di handicap, idee professate;
- La protezione della clientela, ed in particolare dei minori, mediante il rifiuto di tutte le comunicazioni ed informazioni che possono sfruttare le credulità dei minori;
- Il rispetto della sensibilità dei minori mediante cautele particolari e specifiche nella diffusione al pubblico di contenuti potenzialmente nocivi;
- La tutela dei principi che regolano l’ordine pubblico e la sicurezza sociale, mediante l’utilizzazione di tutte le opportune modalità al fine di non incoraggiare, neppure in via indiretta o casuale, il compimento di reati e, in particolare, l’incitamento all’uso della violenza e di ogni forma di partecipazione o collaborazione ad attività delinquenti.

Al fine di garantire e far rispettare tali principi, Wind assicura alla clientela la sospensione immediata dell'accesso ai servizi ove vengano violate le condizioni sopra riportate. Il mancato rispetto delle stesse può essere segnalato a Wind dalla clientela, dall'Autorità giudiziaria, dal Ministero delle Comunicazioni e dalle Autorità competenti.

Art. 6 – Tutela dei fruitori di Wind

I clienti, in quanto destinatari dei servizi, partecipano alle attività di controllo e vigilanza sul rispetto di quanto stabilito dalla presente “Carta Wind”.

A tal fine, possono anche segnalare a Wind il mancato rispetto dei principi di seguito riportati ogni qualvolta vengano a conoscenza di fattispecie o di singole situazioni non conformi al contenuto della presente “Carta Wind”.

Art. 7 – Tutela dei destinatari dei servizi 899 Wind

Tutte le attività per l'offerta al pubblico dei servizi, con finalità commerciale, di informazione o simili, sono svolte in base ai principi di correttezza e trasparenza e nel rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia di tutela dei consumatori, pubblicità e contratti a distanza.

Art. 8 – Protezione della riservatezza e tutela della privacy

L'offerta dei servizi Wind si svolge nel pieno rispetto dei principi prescritti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza della persona. In particolare, i dati personali raccolti per l'offerta dei servizi Wind sono quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità correlate al servizio richiesto e non possono essere utilizzati, fatte salve le ipotesi di uno specifico consenso, se non nell'ambito di tali finalità.

Art. 9 – Tutela dei diritti

Tutte le attività per l'offerta al pubblico dei servizi Wind sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale e industriale.

Art. 10 – Obblighi generali per le attività connesse all'offerta al pubblico dei servizi Wind.

L'offerta al pubblico dei servizi oggetto della “Carta Wind” comporta il rispetto dei seguenti obblighi:

- A. Rendere il più facile possibile le modalità di accesso alle informazioni, alle condizioni economiche e alla tipologia dei servizi offerti;
- B. Indicare il periodo temporale minimo di aggiornamento della notizia per i servizi che offrono informazioni su dati, fatti, circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo;
- C. Informare preventivamente il destinatario del servizio del fatto che l'offerta del servizio può comportare l'accesso ad inserzioni o spazi pubblicitari in conformità a

quanto già stabilito dalla normativa vigente in materia; l'eventuale carattere pubblicitario dell'informazione e la sua azione deve configurarsi in termini di ricerca attiva e volontaria delle suddette informazioni pubblicitarie.

- D. Adottare, nel caso di servizi connessi con le messaggerie rivolte al pubblico, le misure tecnicamente possibili e disponibili per consentire di identificare il numero chiamante la casella vocale pur nella garanzia del mantenimento dell'anonimato nei confronti degli altri destinatari del servizio e affinché l'utente della casella vocale osservi nei contenuti dei propri messaggi quanto stabilito nella presente "Carta Wind". A tal fine, ove tecnicamente possibile, effettua controlli periodici sulla messaggeria vocale ed interviene, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazione di terzi, per rimuovere immediatamente il messaggio di carattere illecito.

Art. 11 – Salvaguardia dei diritti di WIND

Wind si riserva comunque in qualsiasi momento il diritto di inibire temporaneamente o definitivamente l'accesso alla propria clientela a quei servizi dove, a giudizio di Wind, siano ravvisati utilizzi impropri o la violazione a quanto specificamente evidenziato negli articoli 5, 7, 8, 9, 10 della presente "Carta Wind" o il verificarsi di azioni fraudolente, illegali o comunque dannose per la società. In relazione a tali operazioni, Wind fornirà successiva comunicazione agli altri soggetti, alla clientela e alle Autorità competenti.

Art. 12 – Vigilanza sulle disposizioni contenute nella Carta di autodisciplina

Wind si impegna a richiedere ai fornitori dei contenuti dei servizi di cui alla presente Carta, nell'ambito degli specifici accordi di fornitura, di svolgere una mirata attività di prevenzione e monitoraggio dei servizi offerti, con l'obbligo di informazione dei confronti della Autorità competenti.

Wind si impegna altresì a svolgere con la massima tempestività tutte le attività per sospendere i singoli servizi, in seguito a provvedimento emesso dalle competenti Autorità.